

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 28/12/2021

N° 47

OGGETTO:

Art. 20, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 175/2016. Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dalla Provincia di Imperia al 31/12/2020 e Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione al 31/12/2019. Approvazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 09:00 in Imperia, nella sala delle adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, con avvisi scritti e spediti ad ogni singolo Consigliere.

Fatto appello nominale, risultano presenti i contrassegnati:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SCAJOLA CLAUDIO	X	
BIASI ARMANDO	X	
DELLERBA LUIGINO		X
CONIO MARIO	X	
FELTRIN BARBARA	X	
SASSO MANUELA	X	
SPINOSI ANDREA	X	
CARLI PAOLA	X	
VENTIMIGLIA DANIELE	X	
BIANCHERI ALBERTO		X
ABBO DOMENICO	X	
TOTALE	9	2

Partecipa alla seduta il Dott. Antonino GERMANOTTA, in qualità di Segretario Generale.

L'On. Dott. Claudio SCAJOLA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti termini di legge - a disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento deliberativo all'uopo predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del seguente tenore:

“PREMESSO che:

- *l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) prevede che “fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 di seguito indicati:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro [ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 c. 2 lett. d) il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 - art 26 c. 12 quinquies];*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP;*
- *l'art. 24 comma 1 aveva disposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 30/09/2017, prescrivendo l'adozione di misure di razionalizzazione con riguardo a quelle partecipazioni (dirette ed indirette) non riconducibili a determinate categorie (art. 4) o non soddisfacenti determinati requisiti (art. 5 c. 1 e 2) ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui all'art 20 c. 2 TUSP; in tali casi alle Amministrazioni era imposta la dismissione della partecipazione, che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell' esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5);*
- *con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5 bis all'art. 24 del TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;*
- *ex art. 20, comma 3, del TUSP l'analisi sull'assetto complessivo e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;*

- *ai sensi del comma 4 del succitato articolo 20, in caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione delle misure previste evidenziando i risultati conseguiti;*
- *i predetti documenti devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;*

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni n. 66 del 20/12/2018, n. 62 del 17/12/2019 e n. 35 del 22/12/2020, con cui questa Provincia ha approvato, rispettivamente, la revisione straordinaria delle proprie società partecipate alla data del 30/9/2016 ex art. 24 del D.Lgs.n.175/2016 (in aggiornamento del Piano di razionalizzazione adottato con deliberazione n. 12 del 05/3/2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della L. 23/12/2014, n. 190), e le successive razionalizzazioni relative agli anni 2018, 2019 e 2020 (riferite alle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e del 31/12/2020), ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico delle Società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica come previsto all'articolo 1, comma 2, del TUSP;

VISTI:

- *l'art. 4, comma 1, del TUSP (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*
- *il successivo comma 2 del medesimo articolo, con cui si dispone che, nei limiti stabiliti dal comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016”;*

TENUTO CONTO che, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Testo Unico (Oneri di motivazione analitica) , ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dalla Provincia di Imperia, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

VISTI:

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie dell'Ente, che è stato istruito dall'Ufficio Società Partecipate in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento del Tesoro "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP) e "Schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)";
- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35/2020 anch'essa redatta utilizzando la modulistica del Dipartimento del Tesoro e più precisamente le "Schede per la relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, c. 4, TUSP)";
- la relazione di approfondimento predisposta dall'Ufficio Società Partecipate,

documenti allegati al presente provvedimento rispettivamente alle lettere A), B), C) e D) per farne parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitti di interessi attuali o potenziali ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge 190 del 2012, da parte del Dirigente in merito alle società partecipate di cui al presente atto;

ACQUISITO in data 20/12/2021, con prot. n. 0029911 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 3 e 4, del TUSP, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Imperia al 31/12/2020 e la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2019 vanno trasmessi al MEF, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine del 31.12.2021, di cui all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Servizi Generali – Sistemi Informativi, riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.E.L.;

VISTO che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra espresso e richiamato,

PROPONE AL CONSIGLIO

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la “Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Imperia al 31/12/2019”, composta delle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, il “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Imperia al 31.12.2020”, composto delle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione sotto le lettere B) e C) per farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la “Relazione tecnica sulla razionalizzazione sulle Società partecipate della Provincia di Imperia al 31/12/2020” predisposta dall’Ufficio Società partecipate ad illustrazione dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) ,allegata anch’essa alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato D);
4. di stabilire, conseguentemente, i seguenti indirizzi per il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Ente:

Partecipazioni dirette:

- **Riviera Trasporti S.p.A.**

Gli interventi di razionalizzazione riguardanti la Società saranno oggetto del Piano concordatario che sarà sottoposto ad omologazione del Tribunale di Imperia.

- **Società di promozione per l’Università (S.P.U.) S.p.A.**

Si conferma l’azione di razionalizzazione mediante dismissione della partecipazione con trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, da realizzare entro e non oltre il 31/12/2022.

- **Società per la promozione per lo sviluppo economico nell’imperiese (S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione**

La Società è in liquidazione.

Partecipazioni indirette:

- **Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.**

Le azioni riguardanti Riviera Trasporti Piemonte costituiranno oggetto del Piano concordatario che sarà sottoposto ad omologazione del Tribunale per il risanamento della Capogruppo Riviera Trasporti S.p.A.

5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 4, del TUSP, gli atti di cui ai precedenti punti 1 e 2 al MEF, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del D.L. n. 90/2014, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;
6. di inviare copia del presente provvedimento alle Società partecipate dalla Provincia di Imperia;
7. di pubblicare la razionalizzazione delle Società partecipate dalla Provincia di Imperia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 33/2013;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore SERVIZI GENERALI- SISTEMI INFORMATIVI Dott.ssa Francesca MANGIAPAN in data 20/12/2021”

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta deliberativa in atti;

UDITO l'intervento del Presidente;

UDITA in merito la relazione illustrativa della Dott.ssa Francesca MANGIAPAN Dirigente del Settore Servizi Generali – Sistemi Informativi;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Mario CONIO e Daniele VENTIMIGLIA;

UDITO infine l'intervento del Consigliere Domenico ABBO che, quale Presidente uscente della Provincia, ritiene doveroso ragguagliare i presenti con un breve excursus storico circa le attività intraprese nei due anni di mandato in merito alle società partecipate dell'Ente, soffermandosi in particolar modo sulle problematiche di Riviera Trasporti S.p.A. e sulla necessità di procedere celermente all'attuazione del cronoprogramma di cui alla delibera consigliare del 20 settembre 2021, dichiarando che la scelta dell'inhouse è l'unica strada percorribile per salvare la Riviera Trasporti;

UDITA la replica del Presidente che ribadisce l'importanza di confrontarsi sui temi al di là degli schieramenti politici;

DATO ATTO CHE gli interventi effettuati sono stati registrati con sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e che lo stesso deve intendersi qui integralmente richiamato nei relativi contenuti anche se non materialmente e interamente allegato;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la “Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Imperia al 31/12/2019”, composta delle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Imperia al 31.12.2020", composto delle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione sotto le lettere B) e C) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la "Relazione tecnica sulla razionalizzazione sulle Società partecipate della Provincia di Imperia al 31/12/2020" predisposta dall'Ufficio Società partecipate ad illustrazione dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) ,allegata anch'essa alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato D);
4. di stabilire, conseguentemente, i seguenti indirizzi per il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Ente:

Partecipazioni dirette:

- **Riviera Trasporti S.p.A.**

Gli interventi di razionalizzazione riguardanti la Società saranno oggetto del Piano concordatario che sarà sottoposto ad omologazione del Tribunale di Imperia.

- **Società di promozione per l'Università (S.P.U.) S.p.A.**

Si conferma l'azione di razionalizzazione mediante dismissione della partecipazione con trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, da realizzare entro e non oltre il 31/12/2022.

- **Società per la promozione per lo sviluppo economico nell'imperiese (S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione**

La Società è in liquidazione.

Partecipazioni indirette:

- **Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.**

Le azioni riguardanti Riviera Trasporti Piemonte costituiranno oggetto del Piano concordatario che sarà sottoposto ad omologazione del Tribunale per il risanamento della Capogruppo Riviera Trasporti S.p.A.

5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del TUSP, gli atti di cui ai precedenti punti 1 e 2 al MEF, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;

6. di inviare copia del presente provvedimento alle Società partecipate dalla Provincia di Imperia;
7. di pubblicare la razionalizzazione delle Società partecipate dalla Provincia di Imperia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere al fine di rispettare il termine del 31.12.2021, di cui all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Claudio SCAJOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GERMANOTTA

=====